

Bruxelles, 23 gennaio 2023  
(OR. en)

5562/23

AGRILEG 11  
PESTICIDE 4

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data:          | 17 gennaio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Destinatario:  | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n. doc. Comm.: | D085455/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto:       | REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D085455/02.

All.: D085455/02



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**  
SANTE/10644/2021  
(POOL/E4/2021/10644/10644-EN.docx)  
D085455/02  
[...](2022) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza bromopropilato sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il bromopropilato non è mai stato approvato nell'Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari. Gli LMR per tale sostanza sono fissati al limite di determinazione (LD). Tali LMR vanno pertanto spostati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Le approvazioni delle sostanze attive cloridazon e imazaquin sono scadute il 31 dicembre 2018, quelle del fenpropimorf e del tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019<sup>2</sup>.
- (4) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È possibile mantenere alcuni LMR, in particolare quelli basati sulle domande di tolleranza all'importazione che sono sicuri per i consumatori e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex

<sup>1</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

("CXL"), che non sono stati stabiliti sulla base di usi ormai obsoleti nell'Unione e che sono sicuri per i consumatori.

- (5) L'LMR per il fenpropimorf nelle banane dipende da una domanda di tolleranza all'importazione presentata dal Venezuela ed è sicuro per i consumatori<sup>3</sup>. Gli LMR per il fenpropimorf in orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte corrispondono a CXL sicuri per i consumatori<sup>4</sup>. Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti è opportuno ridurre gli LMR vigenti fissati per il fenpropimorf nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 portandoli agli LD in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno raccomandato LD rilevabili in sede di analisi per tutte le sostanze e tutti i prodotti.
- (7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (10) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>3</sup> Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenpropimorf conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2015;13(3):4050.

<sup>4</sup> Supporto scientifico e tecnico alla preparazione della posizione dell'UE alla 50<sup>a</sup> sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). *EFSA Journal* 2018;16(7):5306.

## *Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

## *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*